

DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Le disposizioni sulla sicurezza negli impianti sportivi sono state previste dalla legge 88/2003 e precisamente dagli articoli:

articolo 1 quater

Comma 1: I titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle 7.500 unità in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio sono numerati.

Comma 2: L'ingresso agli impianti di cui al comma 1 deve avvenire attraverso varchi dotati di metal detector, finalizzati all'individuazione di strumenti di offesa e presidiati da personale appositamente incaricato, ed e' subordinato alla verifica elettronica della regolarità del titolo di accesso mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature.

Comma 3: Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di strumenti che consentano la registrazione televisiva delle aree riservate al pubblico sia all'interno dell'impianto che nelle sue immediate vicinanze.

Comma 4: Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di mezzi di separazione che impediscano che i sostenitori delle due squadre vengano in contatto tra loro o possano invadere il campo.

Comma 5: Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono attuate dalle società utilizzatrici degli impianti di cui al comma 1 in accordo con i proprietari degli stessi.

comma 5 bis: all'adeguamento degli impianti di cui al comma 1 possono provvedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le società utilizzatrici degli impianti medesimi, assumendone i relativi oneri. In tal caso, qualora ai fini dell'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 occorranno particolari titoli abilitativi, l'amministrazione competente al rilascio del titolo provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa istanza, indice entro lo stesso termine, ove necessario, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La conferenza si pronuncia entro le successive ventiquattro ore. In difetto di provvedimento espresso, l'istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta.

Comma 6: Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

Comma 7: Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal 1° agosto 2004.

Comma 7 bis: E' fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi di cui al comma 1 ove tali competizioni si disputano riservati ai sostenitori della stessa.. E', altresì, fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica o giuridica titoli di accesso in numero superiore a 4. In caso di violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dal comma 5 dell'articolo 1-quinquies

Gli articoli 5 bis e 7 bis sono stati introdotti dal decreto Amato così come convertito; in particolare l'art. 7 bis pone il divieto di porre in vendita tagliandi per le trasferte alle società ospiti. Si precisa che le disposizioni in oggetto si riferiscono a manifestazioni sportive che riguardano il gioco del calcio.

Articolo 1 quinquies

Comma 1: la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-quater, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582 euro a 10.329 euro.

Comma 2: La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-quater, comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164 euro a 25.822 euro.

Comma 3: la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-quater, commi 3 e 4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.329 euro a 51.645 euro.

Comma 4: in caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1-quater sono altresì revocate le concessioni per l'utilizzo degli impianti sportivi, che comunque non possono essere utilizzati per ospitare incontri di calcio organizzati dalla Federazione italiana gioco calcio.

Comma 5: qualora siano emessi titoli di accesso agli impianti sportivi di cui al comma 1 dell'articolo 1-quater in numero superiore a quello stabilito per l'impianto o per un settore dello stesso ovvero sia consentito l'accesso di un numero di spettatori superiore al numero dei posti di cui dispone l'impianto o il settore, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 150.000 euro.

Comma 6: chiunque occupa indebitamente percorsi di smistamento o altre aree di impianti sportivi di cui al comma 1 dell'articolo 1-quater non accessibili al pubblico e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro.

Comma 7: chiunque accede indebitamente all'interno di un impianto sportivo di cui al comma 1 dell'articolo 1-quater privo del titolo di accesso e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro.

Comma 8: le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste l'impianto.

Comma 9: le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quelle relative alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-quater, comma 3, che si applicano a decorrere dal 1° agosto 2004.

Bisogna considerare come solo con il cosiddetto "pacchetto Pisanu" del giugno 2005, sono state disciplinate le norme di attuazione di tali disposizioni. Prima di passare ad esaminare tali statuizioni dobbiamo prendere in considerazione anche gli articoli 1 septies e 1 octies della stessa legge 88/2003, introdotti dal decreto legge 162/2005, così come convertito nella legge 210/2005.

L'articolo 1 septies prevede l'adozione, da parte dei proprietari degli impianti dove si svolgono le manifestazioni riguardanti il gioco del calcio, laddove non vi siano previsioni legislative, di un regolamento relativo all'accesso e alla permanenza delle persone e delle cose all'interno degli stessi impianti.

A tal proposito chiunque violi le prescrizioni del regolamento viene punito con una sanzione pecuniaria da 100 a 500 euro, irrogata dal prefetto, aumentata fino alla metà del massimo qualora il trasgressore sia recidivo, anche in riferimento ad un diverso impianto sportivo.

Il regolamento d'uso dovrà essere adottato sulla falsariga delle linee guida approvate dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, istituito, presso il Ministero dell'interno con l'obiettivo di monitorare gli episodi di violenza e di intolleranza e di promuovere adeguate misure a tutela degli spettatori e delle forze dell'ordine.

La violazione del regolamento d'uso, così come statuito dal decreto Amato, così come convertito in legge comporta ora anche l'applicazione del DASPO.

L'articolo 1 septies si ricollega alle previsioni del comma 3 bis, articolo 9, del decreto Amato, così come convertito.

Tale norma statuisce infatti come le società devono esporre negli stadi in tutti i settori più copie del regolamento d'uso dell'impianto e devono fare in modo che sul retro dei biglietti sia pubblicata la dizione che l'acquisto del tagliando comporta l'obbligo del rispetto del regolamento e che il rispetto del regolamento è condizione indispensabile per l'accesso e la permanenza all'interno della struttura.

L'articolo 1 octies riguarda l'introduzione e la disciplina dell'osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.

Particolare carattere, da ultimo, assumono le statuizioni indicate all'art. 6 quater della legge 401/1989 secondo cui: *"al fine di contrastare gli episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive gli impianti sportivi per il gioco del calcio aventi una capienza pari a 10.000 posti numerati possono essere utilizzati per lo svolgimento di competizioni calcistiche del campionato professionistico di serie A, a condizione che:*

si tratti di impianti costruiti nel territorio di comuni aventi una popolazione inferiore a 100 mila abitanti e la competizione riguardi una squadra calcistica, avente sede o radicamento territoriale nel medesimo comune, promossa al predetto campionato per la prima volta negli ultimi venti anni;

per le caratteristiche dell'incontro vengano emessi non più di 8000 biglietti di accesso e comunque gli spettatori complessivamente non superino il numero di 9.000".

E' la famosa norma che ha concesso al Treviso di disputare nel proprio stadio gli incontri di serie A della stagione 2005/2006.

Il "pacchetto Pisanu".

Il giorno 6 giugno 2005, sottoscritti dai ministri dell'Interno Giuseppe Pisanu, dei Beni Culturali Rocco Buttiglione e dell'Innovazione Tecnologica Lucio Stanca, sono stati varati tre decreti amministrativi volti a aumentare la sicurezza negli stadi, meglio noti come "pacchetto Pisanu". Con tali decreti sono state praticamente definite le modalità d'attuazione della legge n°88/2003, nella parte riguardante i medesimi argomenti. Il "pacchetto" ha introdotto rilevanti novità sulle competizioni riguardanti il gioco del calcio in tema di:

emissione e vendita di biglietti:

E' sicuramente la novità che ha innescato più polemiche; si è stabilito che le società organizzatrici delle manifestazioni sportive aventi a riguardo il gioco del calcio, sono responsabili della emissione, distribuzione e vendita dei titoli di accesso che dovranno essere numerati e dovranno a loro volta possedere:

- a) l'indicazione generalità dell'utilizzatore (è il famoso biglietto nominale) e del posto assegnato;
- b) l'indicazione della società organizzatrice;
- c) l'indicazione del nome e dell'ubicazione dell'impianto;
- d) l'indicazione della partita per cui il biglietto è valido o del periodo di validità;
- e) l'indicazione del numero di varco di accesso attraverso il quale il soggetto dovrà fare ingresso per raggiungere gli spalti.

Ciascun titolo di ingresso deve inoltre riportare l'avviso che, con l'atto di acquisto, il titolare si impegna a prendere visione e a rispettare il regolamento di utilizzo dell'impianto, affisso presso tutti i punti vendita. Il decreto prevede inoltre la stampa, con tecniche di anti-contraffazione, di un codice ottico ove siano registrati tutti i dati indicati nel biglietto, compresi quelli relativi all'identità dell'acquirente. Si sottolinea come, dalla stagione calcistica 2005/2006, è vietata la vendita diretta di biglietti nell'area di servizio esterna all'impianto sportivo; le biglietterie sono dunque inevitabilmente chiuse. Con riguardo ai tifosi ospiti va sottolineato come i titoli di accesso relativi agli stessi saranno emessi e distribuiti almeno cinque giorni prima della competizione prevista e comunque la vendita di biglietti relativa al settore ospiti è vietata, sul posto, dalle 19 del giorno precedente la manifestazione.

Impianti di video-sorveglianza:

Gli impianti, superiori a 10.000 posti, devono essere muniti di sistemi di ripresa e registrazione televisiva a circuito chiuso delle aree riservate al pubblico, sia all'interno dell'impianto, sia nelle sue immediate vicinanze, coordinati da un apparato di regia delle riprese collocato nell'ambito di una sala di controllo appositamente predisposta; le registrazioni sono obbligatorie dall'apertura fino alla chiusura dell'impianto sportivo ed in occasione dell'eventuale accesso di persone per la preparazione di coreografie; le società organizzatrici assicurano la conservazione dei dati e dei supporti di registrazione fino a sette giorni.

Per gli impianti dove si svolgono competizioni non calcistiche si applicherà l'art. 18 del decreto del Ministero dell'Interno del 18 marzo 1996 ("negli impianti con capienza

superiore a 10.000 spettatori all'aperto e 4.000 al chiuso, in occasione di manifestazioni sportive, deve essere previsto un impianto televisivo a circuito chiuso che consenta, da un locale appositamente predisposto e presidiato, l'osservazione della zona spettatori e dell'area di servizio annessa all'impianto e dei relativi accessi, con registrazione delle relative immagini. Detto locale deve essere posizionato in una zona dell'impianto sportivo da cui sia possibile avere una visione complessiva, totale e diretta della zona di attività sportiva e della zona spettatori. Il Prefetto ha la facoltà di imporre l'adozione dei dispositivi di cui al comma precedente in tutti gli impianti in cui ne ravvisi la necessità sentito il parere della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. L'impianto di videosorveglianza di cui al comma primo deve essere conforme alle disposizioni del decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri per i Beni e le Attività Culturali e dell'Innovazione e Tecnologie, adottato in data 6 giugno 2005 in attuazione dell'articolo 1-quater, comma 6, del decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito dalla legge 24 aprile 2003, n. 88").

Sicurezza degli impianti:

Sono state apportate modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'Interno del 18/03/1996, avente ad oggetto le norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, al fine di garantire maggiore tutela, anche attraverso un miglior sistema di separazione tra zona spettatori e zona attività sportiva e la previsione di aree di sicurezza per il filtraggio degli spettatori dotate di pre-selettori di incanalamento e di tornelli che consentano l'accesso di una sola persona alla volta. Il decreto in oggetto prevede inoltre l'utilizzo, da parte delle società sportive, dei cosiddetti "steward", personale appositamente formato e tenuto ad indossare una casacca di color giallo e a tenere sotto osservazione la zona riservata agli spettatori.

Il decreto "Amato" così come convertito, ha statuito inoltre che:

- 1) la richiesta di acquisto dei titoli di accesso agli impianti sportivi di cui all'articolo 1-quater della legge 24 aprile 2003, n. 88, è corredata dalla presentazione di un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo.
- 2) il personale addetto agli impianti sportivi di cui al comma accerta la conformità dell'intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo la esibizione di un valido documento di identità, e negando l'ingresso in caso di difformità, nonché a coloro che sono sprovvisti del documento.
- 3) salvo che il fatto costituisca reato, il personale addetto alla vendita ed al controllo dei titoli di accesso, che omette di osservare le predette disposizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 20.000 euro.
- 4) è fatto divieto alle società sportive o concessionarie del servizio di vendita e controllo dei titoli di accesso di adibire a tale servizio personale nei cui confronti il prefetto abbia irrogato la sanzione amministrativa appena indicata. In caso di violazione, è irrogata dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.
- 5) Fino all'attuazione delle norme previste dalla legge 88/2003 e dei decreti attuativi, in riferimento alle manifestazioni calcistiche, gli stadi non a norma verranno tenuti chiusi.

Le determinazioni in proposito sono assunte dal prefetto competente per territorio, in conformità alle indicazioni definite dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Potrà essere consentito l'accesso di coloro che sono in possesso di un abbonamento annuale, acquistato in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, non destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo di diffida, allorché l'impianto sportivo risulterà almeno munito degli specifici requisiti previsti in attuazione dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1-quater della legge 88/2003.

6) con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Amato, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato. Le società sportive e incaricate dei servizi comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constatata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società.